

(N. 2446)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 19 giugno 1952
(V. Stampato N. 520-65) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA A DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 GIUGNO 1952

Ratifica del decreto legislativo 4 maggio 1947, n. 404, concernente la corrispondenza del premio di presenza al personale insegnante e non insegnante delle scuole e istituti di ogni ordine e grado.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 4 maggio 1947, n. 404,
è ratificato.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
4 MAGGIO 1947, N. 404.

Corresponsione del premio di presenza al personale insegnante e non insegnante delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado.

Art. 1.

Ai professori universitari ordinari e straordinari, il premio di presenza di cui al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, è corrisposto in relazione all'adempimento delle funzioni inerenti al rispettivo insegnamento tenendosi conto, a tal fine, dell'attività didattica — o comunque con questa connessa — e dell'attività relativa alla ricerca scientifica, della direzione di istituti, cliniche, laboratori, gabinetti, seminari e simili.

Per i professori incaricati, l'importo giornaliero del premio è commisurato ad un duecentesimo della retribuzione spettante.

La liquidazione del premio viene effettuata dal rettore o direttore, previo accertamento del numero delle giornate per le quali ciascun professore deve essere considerato in servizio ai sensi del presente articolo e del successivo articolo 5.

Art. 2.

Agli insegnanti di ruolo degli istituti e delle scuole d'istruzione media ed artistica di ogni tipo e grado che, prestando l'orario d'obbligo settimanale di lezione, abbiano dato prova di diligenza e di attaccamento al dovere, il premio giornaliero di presenza di cui al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, è dovuto per tutte le giornate feriali della settimana, escluse quelle indicate nel successivo articolo 5.

Agli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole d'istruzione media ed artistica di ogni tipo e grado che adempiono il loro obbligo settimanale di servizio dando prova di diligenza e di attaccamento al dovere, il premio di presenza è dovuto per tutte le giornate feriali della

settimana, escluse quelle indicate nel successivo articolo 5, a prescindere dalla distribuzione delle ore d'insegnamento nella settimana stessa, ed è commisurato ad un'aliquota corrispondente ad un duecentesimo della sola retribuzione spettante.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nei riguardi del personale assistente delle Accademie di belle arti e dei licei artistici.

Art. 3.

Per la corresponsione del premio al personale direttivo di ruolo e incaricato, compresi i capi di istituto con l'obbligo d'insegnamento, degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, si applicano le norme previste dal decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19.

Salvo quanto è disposto con l'ultimo comma del precedente articolo 2, la disposizione del precedente comma si applica pure nei confronti del personale di segreteria, assistente tecnico, amministrativo, di vigilanza e subalterno, comunque non insegnante, di ruolo o non di ruolo, salvo che, per quest'ultimo, il premio di presenza va commisurato ad un duecentesimo della retribuzione spettante.

Il premio di presenza non spetta durante le vacanze scolastiche, al personale indicato nei commi precedenti, qualora non abbia specifico e formale obbligo di presenza in servizio.

Art. 4.

Il premio giornaliero di presenza spetta anche ai maestri elementari provvisori e supplenti, nonché al personale che a norma dell'articolo 27 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, era incaricato dell'insegnamento di materie speciali e va commisurato ad un duecentesimo della retribuzione spettante.

Art. 5.

Al personale insegnante di ruolo e non di ruolo indicato nei precedenti articoli 1 e 2 del presente decreto, agli assistenti dei licei artistici e delle accademie di belle arti, nonché ai maestri elementari di ruolo e non di ruolo il premio giornaliero di presenza non compete, oltre che per le giornate stabilite dall'articolo 8

del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, per le giornate di vacanza previste dagli ordinamenti scolastici e dal calendario scolastico. Peraltro detto premio è dovuto per le giornate durante le quali il personale predetto partecipa alle operazioni relative agli scrutini ed agli esami della sessione estiva ed autunnale e può essere corrisposto:

a) per le giornate di vacanza scolastiche e natalizie e pasquali, escluse quelle in esse comprese considerate festive a tutti gli effetti civili allorquando abbiano luogo scrutini trimestrali e si effettuino lavori preparatori agli scrutini medesimi;

b) per le giornate di temporanee sospensioni delle lezioni, dovute a circostanze eccezionali e contingenti dipendenti da cause di servizio o di forza maggiore, comunque non imputabili al predetto personale.

Al personale di cui all'articolo 1 del presente decreto che, in dipendenza delle esigenze di istituti, cliniche, laboratori e simili, sia presente in servizio anche durante le vacanze estive, natalizie e pasquali, può essere corrisposto il premio giornaliero di presenza nel periodo delle vacanze stesse, limitatamente alle giornate di effettiva presenza.

Art. 6.

La disposizione dell'articolo 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, relativa alla misura minima del premio giornaliero di presenza non si applica al personale insegnante non di ruolo di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

Art. 7.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto agli istituti e scuole di ogni ordine e grado, anche se con ordinamento autonomo, sarà posta a carico del bilancio dello Stato.

Il Ministro per le finanze e il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti, le variazioni di bilancio all'uopo occorrenti.

Valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, che non siano in contrasto col presente decreto, il quale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed in effetto dal 1° aprile 1946.